



**PIANO STRATEGICO  
DELLA PAC**  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



# LINEE GUIDA AIUTI DI STATO

## INTERVENTI CSR ABRUZZO 2023-2027

DOCUMENTO PRODOTTO DALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL CSR 2023-2027  
E DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

REGIONE ABRUZZO  
Via Catullo, Pescara

## Sommario

<b>1. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI</b> .....	2
<b>2. INTRODUZIONE</b> .....	3
<b>3. I REGISTRI NAZIONALI DEGLI AIUTI DI STATO (RNA E SIAN): PRINCIPALI DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI</b> .....	7
<b>3.1. IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO- “RNA”</b> .....	11
3.1.1 Adempimenti dell’AUTORITÀ RESPONSABILE nel “RNA” .....	11
3.1.2 Adempimenti dei SOGGETTI CONCEDENTI nel “RNA” .....	12
<b>3.2. REGISTRO AIUTI DI STATO “SIAN”</b> .....	17
3.2.1 Adempimenti dell’Autorità responsabile nel “SIAN” .....	17
3.2.2 Adempimenti dei SOGGETTI CONCEDENTI nel “SIAN” .....	18
<b>4. DISPOSIZIONI INTERNE</b> .....	21
<b>5. ABILITAZIONI UTENZE</b> .....	22
<b>6. CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI (RNA E SIAN)</b> .....	22
<b>ALLEGATO 1 - TABELLA RICOGNIZIONE AIUTI DI STATO CSR ABRUZZO 2023-2027</b> .....	23
<b>ALLEGATO 2 – SCADENZA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI UNIONALI DELLA PAC 2023-2027</b> .....	28
<b>ALLEGATO 3 – Contenuto e tempistica delle verifiche sugli aiuti di Stato</b> .....	29

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Per quanto non espressamente disposto nell'ambito delle presenti Linee guida si fa espresso rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore. Inoltre si rinvia al:

- REGOLAMENTO (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
- REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 DELLA COMMISSIONE, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- REGOLAMENTO (UE) 2023/1315 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis e s.m.i»;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i.;
- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e s.m.i.;
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 202/1 del 7 giugno 2016;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19 luglio 2016;
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP PAC) approvato con decisione C (2022) 8645 final della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- DGR n. 904 del 29/12/2022 recante "*REGOLAMENTO (UE) N.2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE ABRUZZO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027 (CSR). APPROVAZIONE CSR "VERSIONE 1"*".

## 2. INTRODUZIONE

L'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce quali misure costituiscono aiuti di Stato.

L'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE prescrive, come principio generale, che gli aiuti di Stato debbano essere notificati alla Commissione europea per consentirle di valutare se gli stessi siano compatibili con il mercato interno.

Nonostante il divieto generale di concedere aiuti di Stato, il Trattato lascia spazio a una serie di obiettivi politici per i quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili. Tali eccezioni sono contenute nella legislazione euro unitaria in materia di aiuti di Stato.

Il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea richiede la **notifica preventiva**<sup>1</sup> delle misure di aiuto. Gli Stati membri devono attendere la decisione finale della Commissione prima di poterle attuare. Ogni notifica avvia un'indagine preliminare da parte della Commissione. Dal momento in cui la stessa ha ricevuto una notifica completa, la Commissione dispone di due mesi (20 giorni lavorativi) per decidere:

- se non vi siano aiuti ai sensi della disciplina unionale;
- se gli aiuti siano compatibili con le disposizioni dell'UE; oppure
- se permangono seri dubbi circa la compatibilità della misura notificata con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, il che induce a dover condurre un'indagine approfondita.

Esistono, tuttavia, talune eccezioni all'obbligo di notifica preventiva, riconducibili alle seguenti fattispecie:

- 1) aiuti di Stato che beneficiano di una **esenzione per categoria**;
- 2) **aiuti de minimis** che, tra l'altro, non superano un determinato massimale per una impresa unica, per un periodo di 3 esercizi finanziari; oppure
- 3) aiuti concessi nell'ambito di un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione europea.

Per quanto concerne le categorie degli aiuti relative al punto 1) è sufficiente una **comunicazione in esenzione** a seguito della quale si può dare immediata attuazione alle relative misure, nel rispetto delle condizioni contenute nei pertinenti Regolamenti in esenzione da notifica.

Gli aiuti *de minimis*, di cui al punto 2) in elenco, non devono essere notificati, né comunicati in esenzione alla Commissione europea.

Le notifiche degli aiuti di Stato e le comunicazioni in esenzione da notifica alla Commissione europea sono effettuate tramite il portale informatico denominato **SANI** (State Aid Notification Interactive), accedendo al quale lo Stato membro (il soggetto che istituisce la misura) può compilare il modulo di notifica preimpostato o di comunicazione e fornire tutte le informazioni utili alla valutazione della misura di aiuto da parte dei servizi della Commissione.

I moduli da compilare per attivare la procedura di notifica o di comunicazione in esenzione sono disponibili all'indirizzo web: [https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting\\_en](https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting_en).

Nella sezione denominata "**Agriculture**" è possibile scaricare sia il modulo relativo alla notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, sia quello per la comunicazione in esenzione ai sensi dell'ABER<sup>2</sup> (Reg. UE 2022/2472).

Nella sezione denominata "**Modulo informativo di sintesi del regolamento generale di esenzione per categoria**" è possibile scaricare il format per la comunicazione in esenzione degli aiuti ai sensi del GBER (Reg. UE 651/2014 e s.m.i)<sup>3</sup>.

In generale, la Commissione europea impone alle Amministrazioni competenti di realizzare attività volte a garantire la corretta applicazione delle disposizioni unionali in materia di aiuti di Stato, tra le quali il rispetto del **divieto sul cumulo** e degli **obblighi sulla trasparenza e sulla pubblicità**.

In tale contesto si inserisce il "**Registro nazionale degli aiuti di Stato**" che è stato istituito dall'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. che, al comma 1, dispone quanto

<sup>1</sup> [https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/state-aid-overview\\_en](https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/state-aid-overview_en)

<sup>2</sup> Il modulo è disponibile altresì all'Allegato II del Regolamento ABER (2022/2472)

<sup>3</sup> Il modulo è disponibile altresì all'Allegato II del Regolamento GBER (651/2014 e s.m.i)

segue: **«Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato"».**

Al comma 7, art. 52, della sopracitata Legge n.234 del 2012 e s.m.i. è stabilito altresì che: **«(A decorrere dal 1° luglio 2017), la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e (...) l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 – (registrazione dell'aiuto) – e 3 – (verifiche) – nonché al secondo periodo del presente comma – (inserimento dati nel provvedimento di concessione e di erogazione) - è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, il **Registro nazionale aiuti (RNA)** contiene le informazioni relative alle seguenti tipologie di aiuti:

- a) *gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;*
- b) *gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;*
- c) *gli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonché quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;*
- d) *gli aiuti de minimis SIEG;*
- e) *gli aiuti SIEG».*

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, Decreto 115/2017 **«Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, - presenza di un'apposita sezione dati identificativi dei soggetti tenuti alla registrazione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero - le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonché degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali».**

Come indicato nelle Linee Guida del MIPAAFT - ora MASAF - (2018)<sup>4</sup> nel **Registro aiuti di Stato SIAN**<sup>5</sup> devono essere inseriti solo:

- a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali la cui norma di riferimento è un regolamento di esenzione in agricoltura (ABER);
- b) gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali;
- c) il regolamento aiuti *de minimis* in agricoltura.

<sup>4</sup> Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN pubblicate sul sito del MASAF all'indirizzo web: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13085>

<sup>5</sup> SIAN: *Sistema informativo agricolo nazionale* istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ora MASAF – (art. 1, Decreto 115/2017);

In sintesi:

REGISTRAZIONE SU SIAN	REGISTRAZIONE SU RNA
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Reg. (UE) 1408/2013 e s.m.i. <i>de minimis</i> agricolo</li><li>▪ Reg. (UE) n. 2022/2472 (ABER)</li><li>▪ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i. <i>de minimis</i> generale</li><li>▪ Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i.</li><li>▪ Basi giuridiche diverse da quelle previste dal SIAN</li></ul>

Come statuito dall'**articolo 3, comma 2, del Decreto 115/2017**, con riferimento alle categorie di aiuti individuate dal comma 1 del medesimo articolo 3 (sopra riportate), il Registro nazionale aiuti (RNA e SIAN) deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'**Autorità responsabile**;
- b) dati identificativi del **regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc**, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 16;
- c) dati identificativi del **Soggetto concedente** ovvero dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2;
- d) dati identificativi del **soggetto beneficiario** dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;
- e) **dati identificativi del progetto** o dell'attività per il quale è concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attività finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;
- f) **dati identificativi dell'aiuto individuale**, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.

Il **comma 3 del medesimo articolo 3** precisa altresì che «*Oltre alle informazioni di cui al comma 2, il Registro nazionale aiuti, indipendentemente dal settore economico di riferimento, contiene in un'apposita sezione i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero*».

L'articolo 1 del Decreto 115/2017 definisce i **ruoli** per la gestione degli aiuti di Stato nei rispettivi Registri:

- "**Autorità responsabile**": il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc;
- "**Soggetto concedente**": il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali;
- "**Soggetto beneficiario**": il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l'aiuto individuale.

Nel medesimo articolo sono altresì adottate le seguenti definizioni:

- "**Regime di aiuti**": atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- "**Aiuto ad hoc**": aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;
- "**Aiuto individuale**": aiuto ad hoc ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti.

Nel caso specifico del Dipartimento Agricoltura i sopra citati ruoli sono ricoperti dalle seguenti figure:

- **“Autorità responsabile”**: il ruolo è ricoperto dal Direttore del Dipartimento Agricoltura nonché Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014-2022 e del CSR<sup>6</sup> 2023-2027 il quale svolge gli adempimenti richiesti per il tramite dell’Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato;
- **“Soggetto concedente”**: Dirigente del Servizio competente per materia, le cui attività sui Registri (RNA e SIAN) sono svolte per il tramite dei Responsabili di Ufficio. Relativamente all’intervento “SRG06 LEADER-Attuazione strategie di sviluppo locale” del CSR Abruzzo 2023-2027, identificato quale aiuto di Stato esentato da notifica ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 (ABER), si precisa che, nei casi in cui il sostegno sia messo a bando per soggetti terzi, il Soggetto concedente è un gestore esterno privato ovvero il Direttore del GAL oppure un referente delegato.

---

<sup>6</sup> COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE ABRUZZO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027 (CSR) approvato da ultimo con DGR n. 904 del 29/12/2022.

### 3. I REGISTRI NAZIONALI DEGLI AIUTI DI STATO (RNA E SIAN): PRINCIPALI DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI

Il Registro Nazionale Aiuti è disciplinato dal Decreto Interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (GU n.175 del 28-7-2017) recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

→ Per quanto concerne l'obbligo di **registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc**, l'**art. 8** del Decreto 115/2017 dispone quanto segue:

«1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorità responsabile è tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni caso, la registrazione di cui al presente articolo deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali.

3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc e' identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorità responsabile tramite la procedura informatica di cui al comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc e' certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice.

4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o aiuto ad hoc sono trasmesse al Registro nazionale aiuti sulla base di tracciati di dettaglio specificati con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico adottato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, che definisce, altresì, le modalità di accreditamento dell'Autorità responsabile e individua un centro unico di responsabilità per le funzionalità del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico».

→ Con riferimento alla **registrazione degli aiuti individuali**, l'**art. 9** del Decreto 115/2017 stabilisce che:

«1. Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

2. Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis.

3. La registrazione dell'aiuto individuale è certificata dal Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione del codice di cui al comma 2.

4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse e sono definite le modalità di accreditamento del Soggetto concedente.

5. Con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano.

6. Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a:

- a. eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso;
- b. eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;
- c. a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.

7. Per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5.

8. Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.

9. I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».

→ L'art. 11 del Decreto 115/2017 stabilisce gli adempimenti in merito alla **registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero**.

«1. Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il Soggetto concedente ovvero, nel caso di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell'ambito del Registro nazionale aiuti attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

2. Il Soggetto concedente ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, per gli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, la cancellazione dal Registro nazionale aiuti dei soggetti non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.

3. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse.

5. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta le responsabilità di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni».

→ Gli **articoli 13 e 14** del Decreto 115/2017 stabiliscono gli obblighi del Soggetto Concedente rispetto alle **verifiche propedeutiche alla concessione** degli aiuti. Nello specifico l'articolo 13 in merito alle verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG stabilisce che:

- «1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG è tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Aiuti di cui al comma 3 e la Visura Deggendorf di cui al comma 4.

3. La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Nella medesima visura è fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6. La Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, così come inserite dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti.

4. La Visura Deggendorf contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero secondo quanto precisato all'articolo 15.

5. In esito alle visure di cui ai commi 3 e 4, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR».

6. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferme restando la responsabilità del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

→ L'art. 14 in merito alle **verifiche relative agli aiuti de minimis** stabilisce che:

«1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera i seguenti documenti:

a) Visura Aiuti di cui all'articolo 13, comma 3;

b) Visura Aiuti de minimis.

3. La Visura Aiuti de minimis identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Le informazioni relative agli aiuti de minimis relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura sono rese disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6."

4. In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR» qualora l'importo dell'aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilità, ove prevista dal regime di aiuti o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. Qualora la verifica dell'avvenuto superamento dell'importo concedibile

sia basata su informazioni rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di interoperabilità dai registri SIAN e SIPA ovvero dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il Registro nazionale aiuti può, comunque, rilasciare il «Codice Concessione RNA - COR», previa reiterazione della richiesta del Soggetto concedente che ne assume la piena responsabilità.

5. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, è reso disponibile lo schema di dettaglio contenente le informazioni riportate nella Visura Aiuti de minimis.

6. A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente è tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

7. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferma restando la responsabilità del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

→ L'art. 15 del Decreto 115/2017 dispone gli adempimenti in merito alle **verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero**. A tal riguardo, l'articolo così recita:

«1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, ai sensi del quale nessuno può beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Deggendorf. Tale documento consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

2. La Visura Deggendorf è rilasciata ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti SIEG ai sensi dell'articolo 13 e deve, in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo 10, l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG.

3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella Visura Deggendorf.

4. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo al Soggetto concedente o ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso».

### 3.1. IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO- “RNA”

REGISTRAZIONE SU SIAN	REGISTRAZIONE SU RNA
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Reg. (UE) 1408/2013 e s.m.i. <i>de minimis</i> agricolo</li><li>▪ Reg. (UE) n. 2022/2472 (ABER)</li><li>▪ Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i. <i>de minimis</i> generale</li><li>▪ Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i.</li><li>▪ Basi giuridiche diverse da quelle previste dal SIAN</li></ul>

Il Registro Nazionale aiuti di Stato (RNA) è interoperabile con il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e con il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale interoperabilità consente la richiesta e il rilascio del Codice Unico di Progetto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.3.

Si accede al Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) dal seguente indirizzo: <https://www.rna.gov.it>. Una volta effettuato il login si può accedere ai vari servizi. Per essere accreditati ai fini dell’accesso è necessario produrre apposita richiesta all’Autorità responsabile (inviare una richiesta a mezzo mail all’Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato).

#### 3.1.1 Adempimenti dell’AUTORITÀ RESPONSABILE nel “RNA”

L’Autorità responsabile (ovvero l’AdG del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 per il tramite dell’Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato) è tenuta alla **registrazione della misura di aiuto** (regime di aiuti o aiuti ad hoc) attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. La normativa stabilisce che, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti *ad hoc*, subordinati alla comunicazione in esenzione da notifica oppure alla notifica alla Commissione europea attraverso il sistema SANI, la registrazione nel Registro Nazionale Aiuti **deve intervenire entro sessanta giorni** dalla data della comunicazione in esenzione da notifica o dalla data di ricezione dell’autorizzazione da parte della Commissione europea dell’aiuto notificato. Più specificamente, l’AdG, per il tramite dell’Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato, registra il regime di aiuto o l’aiuto *ad hoc* nel Registro Nazionale Aiuti (acquisendo il «**Codice Aiuto RNA-CAR**») ed il correlato Bando (acquisendo l’identificativo dell’**ID Bando**) e nei successivi cinque giorni ne dà comunicazione al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura, per il tramite dell’Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato.

Per gli aiuti *de minimis* il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali e, dunque, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Bando istitutivo del regime. Più precisamente, a seguito della avvenuta pubblicazione del bando da parte del competente Servizio, che deve essere debitamente comunicata da quest’ultimo all’AdG, la medesima AdG, per il tramite dell’Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato, registra il regime di aiuti nel Registro Nazionale Aiuti (acquisendo il Codice aiuto RNA-CAR) e il relativo Bando (acquisendo l’identificativo dell’ID Bando) ed entro i successivi cinque giorni ne dà comunicazione al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.

**In ogni caso, la registrazione dei regimi di aiuti deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali.**

I Servizi del Dipartimento Agricoltura indicano, nei provvedimenti di concessione degli aiuti (notificati/autorizzati, in esenzione da notifica e in *de minimis*), i riferimenti al Codice Aiuto RNA-CAR e il Codice Concessione RNA-COR, quest’ultimo rilasciato dal medesimo Registro a seguito della registrazione dell’aiuto individuale riferito al regime cui appartiene.

Per approfondimenti sul processo di registrazione dei regimi di aiuti occorre fare riferimento alla **Guida tecnica all’utilizzo del Sistema – Allegato 2 – La registrazione e la gestione delle Misure di Aiuto (regimi di aiuti e aiuti ad hoc) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del Registro e dei Bandi/Procedure Attuative disponibili sul sito dell’RNA sito [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it/IT/documentazione\\_tecnica](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it/IT/documentazione_tecnica)**

### 3.1.2 Adempimenti dei SOGGETTI CONCEDENTI nel “RNA”

Al fine di adempiere a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di aiuti di Stato sopra menzionata, il Direttore del Dipartimento Agricoltura nonché Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027, ha definito la seguente organizzazione.

Il ruolo del **Soggetto concedente** può essere ricoperto, a seconda delle fasi e delle attività previste dalla normativa, sia dal Dirigente del Servizio DPD che adotta il provvedimento di concessione dell'aiuto individuale che dal Dirigente del Servizio DPD (STA) che adotta il provvedimento di liquidazione del medesimo aiuto individuale. Relativamente all'intervento “SRG06 LEADER-Attuazione strategie di sviluppo locale” del CSR Abruzzo 2023-2027, nei casi in cui il sostegno sia messo a bando per soggetti terzi, il Soggetto concedente è il Direttore del GAL oppure un referente delegato.

Come già precisato nel capitolo 2 del presente documento, le attività sul RNA richieste al Dirigente del Servizio DPD sono svolte per il tramite dei Responsabili di Ufficio.

L'**Allegato 3** al presente documento riporta un quadro riepilogativo in merito al contenuto e alla tempistica delle verifiche sugli aiuti di Stato.

→ **Attività di competenza del Dirigente del Servizio DPD che adotta il provvedimento di concessione dell'aiuto individuale.**

- Il Soggetto concedente è tenuto alla **registrazione degli aiuti individuali prima della concessione** degli stessi, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro (per una corretta esecuzione della procedura di registrazione degli aiuti individuali consultare la “Guida tecnica all'utilizzo del Sistema – Allegato 3 e Allegato 4 - disponibile all'indirizzo: [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/documentazione\\_tecnica](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/documentazione_tecnica)).

Nella prima fase di registrazione dell'Aiuto (*compilazione*), il Soggetto concedente deve inserire informazioni relative al Soggetto beneficiario, al Progetto, all'Obiettivo dell'aiuto, agli Strumenti di Aiuto con il rispettivo importo nominale e l'importo dell'agevolazione.

In questa fase altresì viene richiesta la data prevista di concessione che, in caso di aiuto *de minimis*, corrisponde alla data rispetto alla quale vengono effettuate tutte le verifiche previste dal Decreto.

Il suddetto adempimento è richiesto per gli aiuti notificati/autorizzati, in esenzione da notifica e in *regime de minimis*.

A ciascun aiuto individuale è attribuito un «**Codice Concessione RNA-COR**» rilasciato dal sistema su richiesta del Soggetto concedente in esito alle verifiche propedeutiche alla concessione di cui al successivo sotto paragrafo 3.1.2.1.

L'attribuzione del sopracitato codice certifica la registrazione dell'aiuto individuale nel registro.

- **Entro venti (20) giorni dalla registrazione dell'aiuto individuale**, il Soggetto concedente è tenuto a confermare la registrazione del medesimo aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), inserendo gli estremi del provvedimento di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano.

- Nel caso in cui, **successivamente alla registrazione dell'aiuto individuale**, dovesse subentrare una **variazione** così come definita dai punti a) e b) dell'art. 9, comma 6, Decreto 115/2017 (casi di varianti al progetto), il Dirigente, le cui attività sul RNA sono svolte per il tramite dei Responsabili di Ufficio, deve tempestivamente registrare la variazione dell'importo dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale aiuti di Stato (RNA) (fig.1) e indicare nel provvedimento di modifica della concessione il “**Codice Variazione Concessione RNA - COVAR**” rilasciato dal RNA a seguito della suddetta registrazione. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 del Decreto 115/2017 (Visura Aiuti e Visura Deggendorf) per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti *de minimis* (Visura *de minimis*). La variazione dell'importo è consentita solo in diminuzione e una volta registrata deve essere confermata entro 20 giorni, diversamente sarà annullata ai sensi del Decreto.




Fig. 1 - Variazioni importi (fonte Guida tecnica all'utilizzo del Sistema scaricabile dal sito web del Registro Nazionale aiuti di Stato [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/documentazione\\_tecnica](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/documentazione_tecnica))

- Nel caso in cui il provvedimento di concessione di un aiuto individuale sia **revocato** e per lo stesso **non siano stati emessi pagamenti**, il Dirigente del Servizio DPD, le cui attività sul RNA sono svolte per il tramite dei Responsabili di Ufficio, deve provvedere alla **cancellazione dell'aiuto** nel RNA (fig. 2) e riportare il corrispettivo «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» nel provvedimento di revoca. Suddetta richiesta va confermata entro 20 giorni, diversamente sarà annullata ai sensi del Regolamento.



Fig. 2 - Variazioni importi (fonte Guida tecnica all'utilizzo del Sistema scaricabile dal sito web del Registro Nazionale aiuti di Stato [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/documentazione\\_tecnica](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/documentazione_tecnica))

**I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».**

→ **Attività di competenza del Dirigente del Servizio DPD (STA) che adotta il provvedimento di liquidazione dell'aiuto individuale.**

- Ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera c), del Decreto 115/2017, nel caso in cui, a **conclusione del progetto**, l'importo liquidato a saldo sia diverso da quello definito nel provvedimento di concessione oppure, se del caso, nel provvedimento di modifica della concessione per effetto di una variante, il Dirigente del Servizio DPD (STA) per il tramite del Responsabile di Ufficio, **deve registrare la variazione dell'importo dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale aiuti di Stato (RNA) (Fig. 3) e indicare il corrispettivo «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» nel provvedimento di liquidazione del saldo.** La variazione dell'importo è consentita solo in diminuzione. La richiesta una volta registrata deve essere confermata entro 20 giorni, diversamente sarà annullata ai sensi del Decreto.




Fig. 3 - Variazioni importi (fonte Guida tecnica all'utilizzo del Sistema scaricabile dal sito web del Registro Nazionale aiuti di Stato [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/documentazione\\_tecnica](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/documentazione_tecnica))

- Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Decreto 115/2017 «Qualora, per effetto di **revoche** o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione».

Il Dirigente del Servizio DPD, le cui attività sul RNA sono svolte per il tramite dei Responsabili di Ufficio, deve provvedere alla **cancellazione dell'aiuto** nel RNA (fig. 4) e riportare il corrispettivo «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» nel provvedimento di revoca. Suddetta richiesta va confermata entro 20 giorni, diversamente sarà annullata ai sensi del Regolamento.



Fig. 4 - Variazioni importi (fonte Guida tecnica all'utilizzo del Sistema scaricabile dal sito web del Registro Nazionale aiuti di Stato [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/documentazione\\_tecnica](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/documentazione_tecnica))

- Conformemente a quanto disposto dall'art. 15 del Decreto 115/2017, il Dirigente dello STA, tramite i Responsabili di Ufficio, **prima di confermare la liquidazione del saldo a favore dei soggetti beneficiari di aiuti di Stato notificati oppure in esenzione da notifica, richiede tramite il Registro Nazionale aiuti di Stato (RNA) la Visura Deggendorf dell'aiuto individuale e riporta nel provvedimento di liquidazione del saldo sia il codice identificativo VERCOR che l'esito rilasciato dal medesimo registro.**

**La Visura Deggendorf va ripetuta nell'istruttoria di ogni domanda di pagamento successiva alla concessione (anticipo, acconto e saldo). Il codice VERCOR rilasciato, deve essere inserito nel provvedimento di presa atto della liquidazione. Suddetta visura non va richiesta nel caso di aiuti de minimis.**

- In base a quanto disposto dall'art. 11 del Decreto 115/2017, al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti (**clausola Deggendorf**), il Soggetto concedente (ovvero il Dirigente che adotta il provvedimento di presa d'atto della liquidazione dell'aiuto individuale e che opera nel RNA tramite i Responsabili di Ufficio) è tenuto a registrare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta (60) giorni successivi alla notifica della decisione di recupero, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla stessa decisione di recupero (**gestione elenco Deggendorf**).

**Il Soggetto concedente di cui sopra cancella tempestivamente dal "Registro nazionale aiuti" i soggetti beneficiari non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.**

**L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.**

Per una corretta esecuzione del processo di registrazione degli aiuti individuali occorre fare riferimento alla **"Guida tecnica all'utilizzo del Sistema – Allegato 3 – La registrazione e la gestione degli aiuti individuali ai sensi dell'art. 9 e 10 del Regolamento de Registro"** disponibile al seguente indirizzo web: [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/documentazione\\_tecnica](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/documentazione_tecnica).

### 3.1.2.1 Verifiche relative agli aiuti di Stato<sup>7</sup>

Il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle **verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato, degli aiuti SIEG, degli aiuti de minimis e degli aiuti de minimis SIEG** è tenuto ad avvalersi del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, Decreto 115/2017, il Registro nazionale aiuti, **per quanto concerne le verifiche relative agli aiuti notificati oppure in esenzione da notifica**, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la **Visura Aiuti** e la **Visura Deggendorf**.

*«La **Visura aiuti**, identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Nella medesima visura è fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6. La Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, così come inserite dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti».*

*«La **Visura Deggendorf** contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, secondo quanto precisato all'articolo 15 del Decreto 115/2017».*

In esito alle verifiche effettuate tramite le suddette Visure, il Registro Nazionale Aiuti, **su richiesta del Soggetto concedente**, rilascia il **«Codice Concessione RNA-COR»** **che deve essere riportato nel provvedimento di concessione.**

**La Visura Deggendorf deve altresì essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione** degli aiuti notificati oppure in esenzione da notifica, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. **L'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di cui sopra.**

**Si precisa che, nel caso in cui l'esito della verifica Deggendorf dovesse segnalare la presenza del beneficiario nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, tale esito non preclude la concessione dell'aiuto individuale. Bensì, se tale esito dovesse verificarsi nella fase propedeutica all'erogazione, la stessa non può essere effettuata.**

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto 115/2017, il Registro nazionale aiuti, **per quanto concerne le verifiche relative agli aiuti de minimis e aiuti de minimis SIEG**, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la **Visura Aiuti** e la **Visura Aiuti de minimis**.

La **Visura Aiuti de minimis** identifica gli aiuti *de minimis* e gli aiuti *de minimis* SIEG concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Le informazioni relative agli aiuti *de minimis* relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura sono rese disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'articolo 6.

---

<sup>7</sup> L'**Allegato 3** al presente documento riporta un quadro riepilogativo in merito al contenuto e alla tempistica delle verifiche sugli aiuti di Stato.

In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR» qualora l'importo dell'aiuto individuale per il quale e' in corso la registrazione e' pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilità, ove prevista dal regime di aiuti o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. Qualora la verifica dell'avvenuto superamento dell'importo concedibile sia basata su informazioni rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di interoperabilita' dai registri SIAN e SIPA ovvero dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il Registro nazionale aiuti puo', comunque, rilasciare il «Codice Concessione RNA - COR», previa reiterazione della richiesta del Soggetto concedente che ne assume la piena responsabilita'.

In generale, ad ogni Visura è assegnato un codice identificativo, il **VERCOR**, che la identifica e certifica l'avvenuta interrogazione del Registro Nazionale Aiuti.

La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti rimane in capo all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferma restando la responsabilità del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Per approfondimenti sulle Visure occorre fare riferimento alla **Guida tecnica all'utilizzo del Sistema – Allegato 4 – Servizi di istruttoria per la richiesta delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento del Registro** disponibile al seguente indirizzo web: [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/documentazione\\_tecnica](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/documentazione_tecnica).

### 3.2. REGISTRO AIUTI DI STATO “SIAN”

REGISTRAZIONE SU SIAN	REGISTRAZIONE SU RNA
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Reg. (UE) 1408/2013 e s.m.i. <i>de minimis</i> agricolo</li><li>▪ Reg. (UE) n. 2022/2472 (ABER)</li><li>▪ Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i. <i>de minimis</i> generale</li><li>▪ Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i.</li><li>▪ Basi giuridiche diverse da quelle previste dal SIAN</li></ul>

Ai sensi dell’articolo 52, comma 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., nonché dell’art. 3 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, le informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ivi compresi gli aiuti nel settore forestale e nelle zone rurali (aiuti notificati ai sensi degli Orientamenti del settore agricolo, forestale a aree rurali, aiuti esentati ABER, aiuti in *de minimis* agricolo), devono essere contenute nel Registro Aiuti di Stato SIAN, che consente la registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc, nonché degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti stessi. Tali informazioni sono rese disponibili al Registro Nazionale Aiuti attraverso criteri di integrazione e interoperabilità, stabiliti da uno specifico protocollo di comunicazione tra MISE e MIPAAF.

Per utilizzare l’applicazione, è necessario connettersi al portale del SIAN al seguente indirizzo (URL): <http://www.sian.it>.

Il Registro Aiuti di Stato SIAN è composto da due applicativi:

- Gestione Misure<sup>8</sup>
- Gestione Concessioni<sup>9</sup>

“**Gestione Misure**” è la sezione del Registro dove vengono inserite le informazioni sul regime di aiuti/aiuti ad hoc o regime *de minimis* agricolo quali: la descrizione dell’aiuto, la base giuridica, lo stanziamento, l’Autorità responsabile, l’Autorità concedente, l’Autorità erogante, l’obiettivo.

“**Gestione Concessioni**” contiene i benefici, ossia le concessioni avute da un beneficiario in riferimento ad un aiuto censito nelle Misure.

Ai fini del corretto utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN occorre fare riferimento alle “**Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN**” pubblicate sul sito del MASAF all’indirizzo web: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13085>

#### 3.2.1 Adempimenti dell’Autorità responsabile nel “SIAN”

L’Autorità responsabile (ovvero l’AdG del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 per il tramite dell’Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato) effettua, tramite la sezione “Gestione Misure”, la registrazione della misura (regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc) nel SIAN.

Nel SIAN tale Autorità è identificata con l’Ente emanante (AdG). La registrazione da parte dell’Autorità responsabile del regime di aiuti/aiuto ad hoc autorizzato o in *de minimis* agricolo (1408/2013) nella sezione Gestione Misure del SIAN comporta il rilascio di un «**Codice Univoco Interno dell’Aiuto**» **SIAN-CAR (I-xxxx)**. Prima di procedere alla convalida dell’aiuto (dopo la convalida l’aiuto non sarà più modificabile) è necessario compilare tutte le informazioni richieste.

**Il predetto codice deve essere richiamato nel provvedimento di concessione.**

In generale, per quanto concerne gli adempimenti dell’Autorità responsabile in materia di aiuti di Stato si fa riferimento a quanto già illustrato nel paragrafo 3.1.1 del presente documento.

<sup>8</sup> Ex Gestione Catalogo: Su questo applicativo sono gestiti solo gli aiuti COVID e gli relativi al TF-UCRAINA. Le altre misure devono essere gestite sul nuovo applicativo Gestione Misure

<sup>9</sup> Ex Gestione Registro: Su questo applicativo sono gestiti solo gli aiuti COVID e TF-Ucraina. Le altre concessioni devono essere gestite sul nuovo applicativo Gestione Concessioni

### 3.2.2 Adempimenti dei SOGGETTI CONCEDENTI nel “SIAN”

Al fine di adempiere a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di aiuti di Stato sopra menzionata, il Direttore del Dipartimento Agricoltura nonché Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027, ha definito la seguente organizzazione.

Il ruolo del **Soggetto concedente** può essere ricoperto, a seconda delle fasi e delle attività previste dalla normativa, sia dal Dirigente del Servizio DPD che adotta il provvedimento di concessione dell'aiuto individuale che dal Dirigente del Servizio DPD (STA) che adotta il provvedimento di liquidazione del medesimo aiuto individuale. Relativamente all'intervento “SRG06 LEADER-Attuazione strategie di sviluppo locale” del CSR Abruzzo 2023-2027, nei casi in cui il sostegno sia messo a bando per soggetti terzi, il Soggetto concedente è il Direttore del GAL oppure un referente delegato.

Come già precisato nel capitolo 2 del presente documento, le attività sul SIAN richieste al Dirigente del Servizio DPD sono svolte per il tramite dei Responsabili di Ufficio.

L'**Allegato 3** al presente documento riporta un quadro riepilogativo in merito al contenuto e alla tempistica delle verifiche sugli aiuti di Stato.

#### **AIUTI NON IN DE MINIMIS (notificati e in esenzione da notifica).**

→ **Attività di competenza del Dirigente del Servizio DPD che adotta il provvedimento di concessione dell'aiuto individuale.**

- Per **registrare l'aiuto individuale** è necessario accedere alla sezione “**Gestione Concessioni**” del SIAN;
- Il Soggetto concedente può procedere con la registrazione della concessione indicando come data presunta di concessione la data entro la quale si ipotizza di produrre l'atto di concessione;
- In fase di inserimento procedere altresì alla richiesta delle visure di controllo RNA (**VISURA AIUTI** e **VISURA DEGGENDORF**). Nel caso di inserimento on-line la linguetta "richiedi visure" deve essere blu, nel caso di caricamento massivo tramite tracciato, la colonna "Visura richiesta tramite SIAN" dovrà contenere il valore 0 (zero);
- La concessione viene inserita in stato "PRENOTATO";
- Una volta ricevuto l'esito delle due visure, la concessione viene posta nello stato "PRENOTATO CON VISURA" e si può quindi procedere alle successive fasi di conferma e convalida;
- Per ciascuna visura il sistema rilascia un codice **VERCOR**;
- A seguito dell'inserimento del beneficiario (ricerca beneficiario) il sistema rilascia il **SIAN-COR (R-xxxxx)** e la concessione viene registrata nello stato “**in compilazione**”;
- Il Soggetto concedente può procedere con l'**adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto individuale il quale dovrà riportare il SIAN-CAR, il SIAN-COR e i codici VERCOR della visura Aiuti e della visura Deggendorf** (nel caso in cui RNA restituisca un esito di nd= non disponibile per mancato collegamento con i rispettivi Registri SIAN e SIPA, va inserita una specifica attestazione di consultazione del registro SIAN conservando agli atti la stampa della stessa). **La mancata tracciatura dei suddetti codici e delle interrogazioni rende il provvedimento di concessione privo di efficacia giuridica e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione degli aiuti (Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i e art. 17 del Regolamento approvato con DM 115/17).**
- **Entro 20 giorni** dall'avvenuto ottenimento del SIAN-COR il Soggetto concedente deve accedere nel SIAN, ricercare la concessione di che trattasi tramite il SIAN COR e inserire l'importo definitivo concesso e altre informazioni tra cui la data del provvedimento di concessione. Lo stato dell'aiuto passa da “in compilazione” a “**convalidato**”;
- Nel caso in cui l'aiuto individuale concesso subisca una **variazione dell'importo** a seguito di una richiesta di variante da parte del beneficiario, il Dirigente, le cui attività sul RNA sono svolte per il tramite dei Responsabili di Ufficio, deve accedere alla sezione “Gestione Concessioni” del SIAN, ricercare la concessione di che trattasi tramite il SIAN COR e rideterminare l'importo della concessione. A seguito di questa modifica il sistema rilascia un nuovo codice identificativo (**SIAN-CoVar**). Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 del Decreto 115/2017 (Visura Aiuti e Visura Deggendorf) per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti *de minimis* (Visura *de minimis*). La variazione dell'importo è consentita

solo in diminuzione e una volta registrata va confermata entro 20 giorni, diversamente sarà annullata ai sensi del Regolamento;

- Nel caso in cui il provvedimento di concessione di un aiuto individuale sia **revocato** e per lo stesso non siano stati emessi pagamenti, il Dirigente del Servizio DPD, le cui attività sul RNA sono svolte per il tramite dei Responsabili di Ufficio, deve provvedere alla **cancellazione dell'aiuto** nel SIAN e riportare il corrispettivo **SIAN-CoVar** nel provvedimento di revoca. Suddetta richiesta va confermata entro 20 giorni, diversamente sarà annullata ai sensi del Regolamento.

→ **Attività di competenza del Dirigente del Servizio DPD (STA) che adotta il provvedimento di presa d'atto della liquidazione dell'aiuto individuale (Gestione degli Aiuti successiva alla registrazione della concessione).**

- A **conclusione del progetto** per il quale è concesso l'aiuto individuale, il Soggetto concedente deve accedere alla sezione "Gestione Concessioni" del SIAN, ricercare la concessione di che trattasi tramite il SIAN COR e registrare l'importo definitivamente concesso/erogato a saldo (cliccare su "Erogazione Importi) ovvero l'importo inserito nell'Elenco di Liquidazione che la Regione trasmette ad Agea per autorizzarne il pagamento. Al momento della **convalida definitiva** della concessione il sistema verifica la congruenza fra l'importo concesso e l'importo erogato. Nel caso in cui l'importo erogato fosse inferiore all'importo concesso si deve richiedere la creazione di una concessione rideterminata (tasto "Rideterminazione concessione") con importo concesso uguale all'importo erogato. Anche in questo caso il sistema attribuisce alla concessione rideterminata un nuovo codice identificativo (**SIAN-CoVar**). Il predetto codice deve essere riportato nel provvedimento di presa d'atto della liquidazione del saldo. La variazione dell'importo è consentita solo in diminuzione. La richiesta una volta registrata va confermata entro 20 giorni, diversamente sarà annullata ai sensi del Regolamento;
- Nel caso in cui il provvedimento di concessione di un aiuto individuale sia **revocato** e per lo stesso siano stati emessi pagamenti, il Soggetto concedente deve provvedere alla cancellazione dell'aiuto nel SIAN e riportare il corrispettivo «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» nel provvedimento di revoca. Suddetta richiesta va confermata entro 20 giorni, diversamente sarà annullata ai sensi del Regolamento. A tal riguardo l'art. 9, comma 8, del Decreto 115/2017 precisa che: « *Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente e' tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione*»;
- Conformemente a quanto disposto dall'art. 15 del Decreto 115/2017, il Dirigente dello STA, tramite i Responsabili di Ufficio, **prima di confermare la liquidazione del saldo a favore dei soggetti beneficiari di aiuti di Stato notificati oppure in esenzione da notifica, richiede tramite il Registro Nazionale aiuti di Stato (RNA) la Visura Deggendorf dell'aiuto individuale e riporta nel provvedimento di presa d'atto della liquidazione del saldo sia il codice identificativo VERCOR che l'esito rilasciato dal medesimo registro.**

**La Visura Deggendorf va ripetuta nell'istruttoria di ogni domanda di pagamento successiva alla concessione (anticipo, acconto e saldo). Il codice VERCOR rilasciato, deve essere inserito nel provvedimento di presa atto della liquidazione.**

- In base a quanto disposto dall'**art. 11** del Decreto 115/2017, al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti (**clausola Deggendorf**), il Soggetto concedente (ovvero il Dirigente che adotta il provvedimento di presa d'atto della liquidazione dell'aiuto individuale e che opera nel RNA tramite i Responsabili di Ufficio) è tenuto a registrare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta (60) giorni successivi alla notifica della decisione di recupero, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla stessa decisione di recupero (**gestione elenco Deggendorf**).

**Il Soggetto concedente di cui sopra cancella tempestivamente dal “Registro nazionale aiuti” i soggetti beneficiari non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.**

**L’inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale di cui all’articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.**

### **AIUTI IN DE MINIMIS ex 1408/2013**

**→ Attività di competenza del Dirigente del Servizio DPD che adotta il provvedimento di concessione dell’aiuto individuale.**

1. Per **registrare l’aiuto individuale** è necessario accedere alla sezione “Gestione Concessioni” del SIAN;
2. In fase istruttoria e prima della registrazione dell’aiuto individuale è necessario che il Soggetto concedente effettui tramite la sezione “Gestione Visure” due visure propedeutiche alla concessione: **VISURA AIUTI** e **VISURA DE MINIMIS**<sup>10</sup>. Per ciascuna visura il sistema rilascia un codice VERCOR;
3. Ad esito positivo delle due visure si può procedere con la registrazione dell’aiuto individuale attraverso la sezione “Inserisci Concessione” (iter: ricerca catalogo →seleziona catalogo→ricerca beneficiario→importo e data→concedi importi);
4. Dopo l’inserimento del beneficiario (ricerca beneficiario) il sistema rilascia il **SIAN-COR (R-xxxxx)** e la concessione viene registrata nello stato **“in compilazione”**;
5. A questo punto va inserito l’importo presunto della concessione e la data in cui si sta operando;
6. Il soggetto concedente può procedere con l’adozione del provvedimento di concessione dell’aiuto individuale il quale dovrà riportare il SIAN-CAR, il SIAN-COR e i codici VERCOR della visura Aiuti e della visura *de minimis* (nel caso in cui RNA restituisca un esito di nd= non disponibile per mancato collegamento con i rispettivi Registri SIAN e SIPA, va inserita una specifica attestazione di consultazione del registro SIAN conservando agli atti la stampa della stessa);
7. Entro 20 giorni dall’avvenuto ottenimento del SIAN-COR il Soggetto concedente deve accedere nel SIAN, ricercare la concessione di che trattasi tramite il SIAN COR e inserire l’importo definitivo concesso e altre informazioni tra cui la data del provvedimento di concessione. Lo stato dell’aiuto passa da “in compilazione” a “convalidato”.

**→ Attività di competenza del Dirigente del Servizio DPD (STA) che adotta il provvedimento di presa d’atto della liquidazione dell’aiuto individuale (Gestione degli Aiuti successiva alla registrazione della concessione).**

Processo analogo agli aiuti non in *de minimis*.

Ai fini del corretto utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN occorre fare riferimento oltre che alle **“Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN”** pubblicate sul sito del MASAF all’indirizzo web:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13085>.

E’ raccomandata altresì la presa visione dei **manuali** presenti nella sezione “Documenti” presente sia nella “Gestione Misure” che nella “Gestione Concessioni”.

<sup>10</sup> La **Visura aiuti de minimis** necessaria in questa fase per verificare la dichiarazione di atto notorio prodotta dal potenziale beneficiario consente di richiedere al Registro, ai sensi del Regolamento, l’estrazione, operata di dati e informazioni relativi agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso alla data dell’estrazione con riferimento ad un soggetto beneficiario, a livello di impresa unica. Il servizio determina inoltre, sulla base degli aiuti registrati, l’importo concedibile di un aiuto de minimis per l’Impresa Unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte e inserite dal Soggetto concedente in fase di richiesta della Visura (tali informazioni sono desumibili da quanto dichiarato dal potenziale beneficiario sulla dichiarazione de minimis resa in fase di presentazione della domanda di sostegno). Il calcolo dell’importo concedibile esposto da RNA tiene conto anche degli aiuti registrati nei Registri SIAN e SIPA nei settori agricoltura e pesca lì dove disponibili. La visura fornisce l’informazione del concedibile con o senza Registri esterni (SIAN, SIPA e Registro Imprese) al fine di consentire al Soggetto concedente di effettuare le opportune valutazioni. Nel caso in cui la visura RNA restituisce un esito di nd= non disponibile per mancato collegamento con i rispettivi Registri SIAN e SIPA, nel calcolo degli importi concedibili non disponibili sono considerati nulli pertanto è necessario verificare nei rispettivi registri SIAN e SIPA eventuali ulteriori aiuti concessi. La visura aiuti fatta su RNA va completata con l’interrogazione degli eventuali aiuti de minimis ricevuti in ambito agricolo consultando il Registro- SIAN.

#### 4. DISPOSIZIONI INTERNE

L'Autorità responsabile (ovvero l'AdG del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 per il tramite dell'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato) in conformità a quanto stabilito dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione CCI 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ha effettuato una ricognizione degli interventi del CSR Abruzzo 2023-2027 ai fini della corretta applicazione della medesima normativa.

L'esito della suddetta ricognizione è contenuto nell'**Allegato 1** al presente documento, per formarne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra, si dispone che tutti i Servizi e gli Uffici del Dipartimento Agricoltura coinvolti nella gestione degli aiuti di Stato e aiuti *de minimis* per il CSR Abruzzo 2023/2027, prendano visione delle presenti linee guida e si attengano scrupolosamente alle disposizioni in essa contenute.

Ciascun Servizio, nella redazione dei bandi relativi agli interventi per i quali trova applicazione la normativa sugli aiuti di Stato, deve aver cura di prevedere, all'interno del medesimo bando, specifiche disposizioni recanti: la tipologia di aiuto di Stato, la normativa unionale di riferimento e, nel caso di aiuto soggetto a notifica oppure a comunicazione in esenzione, il numero del caso registrato dalla Commissione europea in esito alla procedura effettuata nel SANI.

Si precisa altresì che, ai fini della **validazione dei bandi** relativi agli interventi evidenziati quali aiuti di Stato (cfr. Allegato 1), essi devono essere trasmessi all'Autorità di Gestione **almeno un mese prima della pubblicazione** del medesimo, unitamente al pertinente modulo, per gli aiuti in esenzione da notifica. Nel caso di regimi soggetti a notifica il relativo bando deve essere pre-validato dall'Autorità di Gestione prima dell'avvio della notifica. Il bando pre-validato, unitamente ai moduli della notifica, viene trasmesso dal competente Servizio del Dipartimento Agricoltura al Servizio regionale competente in materia di aiuti di Stato, previa condivisione con l'AdG, per la successiva registrazione della notifica nel sistema SANI. Dopo l'autorizzazione da parte della Commissione europea del regime di aiuti notificato, il competente Servizio del Dipartimento invia all'AdG la versione definitiva del bando da validare.

L'AdG, in sede di validazione del bando soggetto ad un regolamento in esenzione da notifica, provvede, in sede di validazione del bando medesimo, anche alla verifica del suddetto modulo e alla sua successiva trasmissione alla Commissione europea attraverso la piattaforma SANI per il tramite del Servizio regionale competente in materia di aiuti di Stato. L'AdG comunica al Servizio del Dipartimento Agricoltura il codice SANI<sup>11</sup> relativo alla comunicazione effettuata alla Commissione europea. Detto codice è richiamato in tutti i provvedimenti relativi al bando.

Per ogni utilità nell'**Allegato 2** al presente documento, anch'esso parte integrante e sostanziale, è contenuta la tabella recante le scadenze dei regolamenti che disciplinano gli aiuti di Stato nel settore agricolo, forestale e rurale.

---

<sup>11</sup> «CODICE SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea» (Decreto 115/2017)

## 5. ABILITAZIONI UTENZE

I referenti responsabili dell'implementazione del registro producono apposita richiesta all'Autorità responsabile (con inoltro di una comunicazione mail all'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato) la quale provvede alla loro abilitazione nell'ambito sia del Registro Nazionale aiuti di Stato (RNA) che del Registro aiuti di Stato SIAN. Nella richiesta di abilitazione deve essere indicato il nome, cognome, codice fiscale e ruolo ricoperto all'interno del DPD. Per quanto concerne l'abilitazione dei gestori esterni privati (GAL) essi devono richiederla tramite una PEC indirizzata al Direttore del Dipartimento Agricoltura, nonché Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027, e ai referenti dell'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato.

## 6. CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI (RNA E SIAN)

L'art. 17 del Decreto 115/2017 stabilisce che ***«a decorrere dal 1° luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali».***

## ALLEGATO 1 - TABELLA RICOGNIZIONE AIUTI DI STATO CSR ABRUZZO 2023-2027

Cod.	Nome intervento		Spesa pubblica (€)	Feasr (€)	Aiuto di Stato	Tipologia di aiuto	Reg. (UE)	Art.	Titolo dell'articolo	Pubblicazione bando (DPD/71/2023)	Servizio di riferimento	Dirigente/Responsabile intervento	NOTE
SRA01	ACA 1 - Produzione integrata		€ 30.000.000,00	12.750.000,00€	NO						DPD019	Carlo Maggitti Antonio Zinni	
SRA03	ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli		€ 7.000.000,00	2.975.000,00 €	NO						DPD019	Carlo Maggitti Antonio Zinni	
SRA06	ACA 6 - Cover crops		€ 3.000.000,00	1.275.000,00 €	NO						DPD019	Carlo Maggitti Antonio Zinni	
SRA16	ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma		€ 2.000.000,00	850.000,00 €	NO						DPD019	Carlo Maggitti Agostino Sacchetti	
SRA18	ACA 18 – Impegni per l'apicoltura		€ 1.000.000,00	425.000,00 €	NO						DPD19	Carlo Maggitti Lea Odoardi	
SRA19	ACA 19 - Riduzione impiego fitofarmaci		€ 2.300.000,00	977.500,00 €	NO						DPD023	Antonella Gabini Angelo Mazzocchetti	
SRA27	Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima		€ 2.500.000,00	1.062.500,00 €	SI	Notifica				GIUGNO 2023	DPD21	Sabatino Belmaggio Francesco Contu	
SRA29	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica		€ 47.395.621,19	20.143.139,0€	NO						DPD19	Carlo Maggitti Antonio Zinni	
SRA30	Benessere animale		€ 29.150.000,00	12.388.750,0€	NO						DPD19	Carlo Maggitti Lea Odoardi	
SRA31	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali		€ 500.000,00	212.500,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	ART. 51	Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura	DICEMBRE 2023	DPD021	Sabatino Belmaggio Francesco Contu	
SRB01	Sostegno zone con svantaggi naturali montagna		€ 44.000.000,00	18.700.000,0€	NO						DPD025	Elena Sico Rodolfo Mastrone	
SRC02	Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000		€ 1.000.000,00	425.000,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	ART. 45	Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori	DICEMBRE 2023	DPD021	Sabatino Belmaggio Francesco Contu	

Cod.	Nome intervento			Spesa pubblica (€)	Fears (€)	Aiuto di Stato	Tipologia di aiuto	Reg. (UE)	Art.	Titolo dell'articolo	Pubblicazione bando (DPD/71/2023)	Servizio di riferimento	Dirigente/ Responsabile intervento	NOTE
SRD01	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole			€ 40.000.000,00	17.000.000,0€	NO						DPD018	Nunzia Napolitano Reggionino Fattore	
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale		A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici	€ 7.600.000,00	3.230.000,00 €	SI	Notifica/ Gber/Aber	651/2014 GBER	art. 41	- Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento	NOVEMBRE 2023	DPD018	Nunzia Napolitano Reggionino Fattore	L'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato riguarda solamente gli investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, laddove gli stessi superino i fabbisogni energetici delle aziende beneficiarie (AZIONE A). <u>In caso di esenzione il bando dovrà applicare l'intensità di aiuto prevista dal rispettivo Regolamento di riferimento</u>
			NO											
			NO											
			D) Investimenti per il benessere animale.			NO								
SRD03	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole			€ 6.000.000,00	2.550.000,00 €	SI	De minimis	1407/2013			OTTOBRE 2023	DPD018	Nunzia Napolitano Maria Grazia Bergia	In attesa che venga adottato il nuovo regolamento de minimis
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale			€ 1.000.000,00	425.000,00 €	NO						DPD023	Antonella Gabini	

Cod.	Nome intervento			Spesa pubblica (€)	Fears (€)	Aiuto di Stato	Tipologia di aiuto	Reg. (UE)	Art.	Titolo dell'articolo	Pubblicazione bando (DPD/71/2023)	Servizio di riferimento	Dirigente/Responsabile intervento	NOTE
SRD05	Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli			€ 1.000.000,00	425.000,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	art. 41 e 42	- art. 41 Aiuti alla forestazione e all'imboschimento - art. 42 Aiuti ai sistemi agroforestali	FEBBRAIO 2024	DPD021	Sabatino Belmaggio Francesco Contu	
SRD08	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali			€ 8.000.000,00	3.400.000,00 €	NO						DPD018	Nunzia Napolitano Luigi De Gregorio	
SRD09	Investimenti non produttivi nelle aree rurali			€ 1.500.000,00	637.500,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	art. 55	Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali	DICEMBRE 2023	DPD023	Antonella Gabini Fabrizio Di Prospero	
SRD12	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste			€ 4.000.000,00	1.700.000,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	art. 43	Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate	APRILE 2024	DPD021	Sabatino Belmaggio Francesco Contu	
SRD13	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli			€ 10.000.000,00	4.250.000,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	art. 17	Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli	DICEMBRE 2023	DPD018	Nunzia Napolitano Cataldo De Palma	
SRD18	STRUMENTI FINANZIARI: FONDO DI ROTAZIONE per investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e per ambiente, clima e benessere animale COMBINABILE CON SRD01 e SRD02	SRD01				NO								
		SRD02	A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici	€ 11.900.000,00	5.057.500,00 €	SI	Notifica/Gber/Aber	651/2014 GBER	art. 41	- Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento -Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria	NOVEMBRE 2023	DPD018	Nunzia Napolitano	E' aiuto di Stato solo nel caso in cui la combinazione sia con l'intervento SRD02, AZIONE A e nel caso in cui la produzione di energia da fonti rinnovabili superi i fabbisogni energetici delle aziende beneficiarie
			B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali											
			C) Investimenti irrigui											
D) Investimenti per il benessere animale.														

Cod.	Nome intervento			Spesa pubblica (€)	Fears (€)	Aiuto di Stato	Tipologia di aiuto	Reg. (UE)	Art.	Titolo dell'articolo	Pubblicazione bando (DPD/71/2023)	Servizio di riferimento	Dirigente/Responsabile intervento	NOTE
SRD19	STRUMENTI FINANZIARI: FONDO DI ROTAZIONE per investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. COMBINABILE con SRD13			€ 5.000.000,00	2.125.000,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	art. 17	Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli	DICEMBRE 2023	DPD018	Nunzia Napolitano	
SRE01	Insedimento giovani agricoltori			€ 26.000.000,00	11.050.000,00€	NO						DPD018	Nunzia Napolitano Maria Grazia Bergia	
SRG01	Sostegno gruppi operativi PEI AGRICOLI			€ 1.000.000,00	425.000,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	art. 40	Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI	GENNAIO 2024	DPD022	Francesco Di Filippo Luigi D'Intino	
SRG03	Partecipazione a regimi di qualità			€ 1.500.000,00	637.500,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	art. 20 e 57	- ART. 20 Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità - ART. 57 Aiuti per l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari	OTTOBRE 2023	DPD019	Carlo Maggitti Tommaso Visco	
SRG06	LEADER-Attuazione strategie di sviluppo locale			€ 21.850.000,00	9.286.250,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	artt. 60-61		GIUGNO 2023	DPD022	Francesco Di Filippo Anna Rita Carboni	
SRG09	Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare			€ 1.500.000,00	637.500,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	artt. 32 e 54	ART. 32 Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo ART. 54 Aiuti alla cooperazione nel settore forestale	SETTEMBRE 2023	DPD019	Carlo Maggitti Tommaso Visco	
SRG10	Promozione dei prodotti di qualità			€ 6.000.000,00	2.550.000,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	art. 58	Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e	DICEMBRE 2023	DPD019	Carlo Maggitti Tommaso Visco	

Cod.	Nome intervento			Spesa pubblica (€)	Fearsr (€)	Aiuto di Stato	Tipologia di aiuto	Reg. (UE)	Art.	Titolo dell'articolo	Pubblicazione bando (DPD/71/2023)	Servizio di riferimento	Dirigente/Responsabile intervento	NOTE
										dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità				
SRH01	Erogazione servizi di consulenza			€ 4.000.000,00	1.700.000,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	art. 22	Aiuti per servizi di consulenza	GENNAIO 2024	DPD022	Francesco Di Filippo Luigi D'Intino	
SRH02	Formazione dei consulenti			€ 500.000,00	212.500,00 €	SI	De minimis				APRILE 2026	DPD022	Francesco Di Filippo Luigi D'Intino	
SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo rurale			€ 3.000.000,00	1.275.000,00 €	SI	De minimis				GENNAIO 2024	DPD022	Francesco Di Filippo Luigi D'Intino	
SRH04	Azioni di informazione			€ 500.000,00	212.500,00 €	SI	In esenzione da notifica	2022/2472 ABER	art. 21	Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione	APRILE 2024	DPD	AdG	

**ALLEGATO 2 – SCADENZA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI UNIONALI DELLA PAC 2023-2027**

ABBREV.	TITOLO REGOLAMENTO	SCADENZA
<b>GBER</b>	REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.	31/12/2026
<b>ABER</b>	REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 DELLA COMMISSIONE, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali	31/12/2029
<b>DE MINIMIS</b>	REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis e s.m.i.	31/12/2023
<b>DE MINIMIS AGRICOLO</b>	REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i..	31/12/2027
<b>ORIENTAMENTI</b>	Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022	non indicata

## ALLEGATO 3 – Contenuto e tempistica delle verifiche sugli aiuti di Stato

Tipo di dichiarazione / verifica	Regime interessato	Tempistica e natura della verifica			Data di riferimento della dichiarazione /verifica
		Alla data di presentazione della domanda	Alla data di concessione del contributo	Alla data di pagamento del contributo	
<b>Dimensione d'impresa* (tenuto conto allegati al GBER /ABER o dei riferimenti contenuti nella decisione di autorizzazione del regime)</b>	Notifica / aiuti in esenzione	X			Data della presentazione della domanda di finanziamento
<b>Dati d'impresa (impresa unica) – secondo le definizioni contenute nelle basi giuridiche di riferimento del <i>de minimis</i></b>	de minimis	de minimis			Data della presentazione della domanda di finanziamento
<b>Clausola Deggendorf</b>	Notifica / aiuti in esenzione		X	X	Data del pagamento del contributo
<b>Impresa in difficoltà*</b>	(Notifica /) aiuti in esenzione	X	Presentare nuovamente la dichiarazione se la situazione di impresa in crisi è intervenuta dopo la presentazione della domanda		Data della presentazione della domanda di finanziamento /data del cambiamento della situazione (se la situazione cambia)
<b>Visura Aiuti</b>	Notifica / aiuti in esenzione/de minimis		X		
<b>Visura <i>de minimis</i></b>	de minimis		X		

\* Informazioni da verificare tramite visura camerale